

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1795

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MITTERDORFER, BERLOFFA, VAJA, BUZZETTI, RACCHETTI,
ZUGNO, BIMA, GRAZIOSI, CURTI AURELIO, VERONESI, GEX,
DE ZAN, FUSARO, BORGHI**

Presentata il 30 ottobre 1964

Nuove provvidenze a favore dell'economia montana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi della montagna diventa sempre più evidente, man mano che la situazione di altre zone, considerate depresse, si avvia verso la normalità. L'economia della montagna, di carattere prevalentemente agricolo, è in fase di profondi mutamenti strutturali, che liberano sempre maggiori quantità di forze lavorative per altri settori economici. Peraltro tali forze lavorative, sottoccupate in agricoltura, difficilmente trovano impiego nelle stesse zone montane. Se esse, a parità di condizioni economico-ambientali, restano in sito costituiscono un fattore di ulteriore appesantimento dell'economia agricola della montagna; se si spostano verso i lontani centri industriali nazionali od esteri, esse spopolano la montagna. La pressione demografica, in montagna, è spesso volte causa immediata della degradazione del monte: perché il fabbisogno agricolo insidia il bosco, che la montagna stessa protegge e difende dalle sempre minacciose forze dell'erosione, del franamento e del dilavamento; ma l'assenza di un reddito aggiuntivo in pro della famiglia contadina la priva, nelle esigenze di una vita che vuole essere anche sulle

Alpi sempre più moderna, di quella necessaria integrazione economica, senza della quale il reddito è destinato a farsi sempre più insufficiente.

Ciò che serve alla montagna è, infatti, una economia integrata, in cui a fianco dell'agricoltura si sviluppino organicamente gli altri settori economici, quali il turismo ed una adeguata piccola e media industria.

Le difficoltà di una industrializzazione delle zone montane sono particolarmente gravi, perché rilevanti sono i fattori negativi, quali, ad esempio, la eccentricità rispetto alle vie di comunicazione e la distanza dai centri di approvvigionamento e di vendita, con la conseguente incidenza delle spese di trasporto sui costi di produzione. Altre particolari incombenze vengono talora chieste agli operatori delle zone di confine, che aggravano ulteriormente l'esistente disagio: ci si riferisce, in modo particolare, alle limitazioni di legge nei riguardi della proprietà ed alle regolamentazioni relative alle costruzioni, sottoposte a benessere dalle autorità militari.

Di fronte a tali fattori negativi ci sono quelli positivi, ma inutilizzati: l'abbondanza

di mano d'opera e la immediata disponibilità di energia elettrica. La presenza, tuttavia, di tali fondamentali presupposti positivi non ha conseguito l'obiettivo di una adeguata industrializzazione delle valli, nonostante le provvidenze della vigente legge. Ciò significa che, almeno per quanto dipende dalla legge, questa si appalesa inadeguata allo stimolo di attività, che pur era nell'intendimento del legislatore di suscitare. Si deve quindi ricercare un nuovo motivo di impulso che ai proponenti sembra di dover indicare nella estensione alle zone depresse dell'arco alpino di

quelle provvidenze fiscali (e non anche creditizie !) oggi in atto nel mezzogiorno.

Onorevoli colleghi ! Crediamo sia interesse comune quello di attirare verso le zone montane iniziative industriali, non solo per poter aiutare la gente della montagna nella sua lotta per l'esistenza e per la difesa del monte, ma anche per alleviare la pressione verso i grandi centri, sempre più preoccupati dal continuo afflusso di mano d'opera esterna. Per questo noi chiediamo la vostra approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge sorgeranno nei territori classificati montani, a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale di consumo e dei dazi doganali. Per i materiali e le macchine suddette l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà.

ART. 2.

Le imposte di registro e quelle ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili, a seguito di compravendita, occorrenti per l'impianto di cui al precedente articolo, sono stabilite nella misura fissa di lire 2.000.

Le imposte sono dovute nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria e il commercio ovvero con certificazione dell'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

ART. 3.

Ai fini del trattamento tributario previsto dall'articolo 2, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, la quale accerta per mezzo dei suoi organi la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni.

La domanda stessa deve essere accompagnata dal deposito da parte del richiedente delle spese per la constatazione.

ART. 4.

Le provvidenze, di cui ai precedenti articoli, sono estese anche ai nuovi impianti alberghieri, alle loro attrezzature ed ai nuovi impianti di trazione a filo. Rimangono ferme le esenzioni da ogni imposta diretta sul reddito previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni.